



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 4 del 16-01-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2019
CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2020 DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022.**

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore 08:35 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

PIANA Gian Carlo	<i>SINDACO</i>	Presente
Carminati Fabio	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
Parati Massimo	<i>ASSESSORE</i>	Presente
SIGNORELLI Serena	<i>ASSESSORE</i>	Assente
DANESI Sabina	<i>ASSESSORE</i>	Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il **VICESEGRETARIO COMUNALE Dott. Simone CAPPELLANO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo PIANA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2019 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2020 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.12.2019;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare,

✂ il punto 11.1 che recita:

“

Il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l'invio degli elenchi dei residui. Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;

.....”

✂ e il punto 8.9 che recita:

“ In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.”

Considerato che nel bilancio di previsione 2020/2022 sono indicati, quale dato obbligatorio, i residui presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello il cui bilancio si riferisce, al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente;

Considerato inoltre che l'importo dei residui iscritti in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l'effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti;

Considerato che le indicazioni di bilancio riguardanti i residui di cui sopra non sono oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio;

Visto il punto 1.a) del resoconto della riunione della Commissione Arconet del 22 febbraio 2017, nel quale viene chiarito che, in assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, l'importo dei residui presunti può essere variato dalla Giunta, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa ovvero, nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale;

Rilevato che nel vigente regolamento di contabilità tale aspetto non è disciplinato;

Considerato che nel predetto resoconto della riunione della Commissione Arconet veniva inoltre precisato che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio;

Considerato che si rende necessario aggiornare, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2019, i residui presunti al 31 dicembre 2019 previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, al fine di tenere

conto in particolare degli impegni di spesa nel frattempo assunti in c/competenza dell'esercizio 2019 dopo la predisposizione del suddetto preventivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti);

Rilevato inoltre che dopo la predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, la consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 è variata a seguito di incassi/pagamenti di fine 2019 o per minori entrate/economie di spesa;

Considerato che gli stanziamenti di cassa costituiscono limite alle riscossioni derivanti dalle accensioni di prestiti e ai pagamenti delle spese mentre non costituiscono limite ai rimborsi delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL e ai pagamenti delle partite di giro e dei servizi per conto terzi;

Considerato che il limite massimo delle dotazioni di cassa è dato dalla somma degli stanziamenti in c/competenza e in c/residui, senza computare, per le spese, l'eventuale fondo pluriennale vincolato (FPV);

Considerato che la variazione dei residui presunti al 31 dicembre 2019, previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, richiede altresì una variazione di cassa sull'esercizio 2020;

Visto il comma 6 dell'art. 162 del TUEL che recita:

“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL ed in particolare l'art. 175 relativo alle variazioni di bilancio di previsione e al PEG;

Visto il comma 9-bis dell'art. 175 del TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
- le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”*

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'allegato 8/1 denominato “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere”;

Vista la documentazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria e ritenuta meritevole d'approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la variazione delle risultanze dei residui presunti al 31 dicembre 2019 indicati nel bilancio di previsione 2020/2022, secondo quanto riportato All'allegato prospetto “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che contiene i prospetti di cui allegato 8/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

2. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la variazione di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto "B" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che, con la presente variazione viene garantito un fondo di cassa non negativo al 31 dicembre 2020.
3. Di trasmettere, per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente alla Tesoreria Comunale.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lvo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO
Gian Carlo PIANA

Il VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Simone CAPPELLANO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

Il VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Simone CAPPELLANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

Il VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Simone CAPPELLANO
